CAMERA DEI DEPUTATI N. 1327

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ASTONE, BERNI, BIAFORA, BIASCI, CACCIA, CANCIAN, CARELLI, CAROLI, CARLO CASINI, PIERFERDINANDO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CILIBERTI, CIMMINO, COLONI, CORSI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, D'ONOFRIO, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GARAVAGLIA, GELPI, GIOVANARDI, GIRALDI, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LATTANZIO, LECCISI, LEONE, LIA, LUSETTI, MARGUTTI, MASTRANZO, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, PACIULLO, PATRIA, PERANI, PERRONE, POLIZIO, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, RIVERA, ROJCH, ALBERTO ROSSI, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SANTONASTASO, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SORICE, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, VITI, ALFREDO VITO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

—

Adeguamento dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili non deambulanti

Presentata il 16 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, ha istituito un'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

L'articolo 1 precisa che « con decorrenza 1° gennaio 1983 l'indennità sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-*bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ».

Quest'ultima norma, con la legge 26 luglio 1984, n. 392, è stata interpretata nel senso che detta equiparazione comporta l'estensione della nuova misura dell'indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico prevista dalla legislazione sulle pensioni di guerra.

Esisteva, quindi, una perfetta corrispondenza tra la misura dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella prevista, nel tempo, per i grandi invalidi di guerra aventi le medesime minorazioni. La stessa equiparazione esisteva per i ciechi civili.

Tale equilibrio è venuto meno con la legge 21 novembre 1988, n. 508, che, inte-

grando e modificando la precedente normativa riguardante l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili e dei ciechi civili, ha stabilito che l'adeguamento automatico « sarà calcolato con riferimento all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-*bis*, allegata alla legge medesima ».

Si è creata quindi una differenziazione di trattamento tra la categoria dei minorati civili (invalidi civili e ciechi civili) e quella dei grandi invalidi di guerra.

La differenziazione è stata eliminata, con effetto dal 1° marzo 1991, per i ciechi civili (legge 31 dicembre 1991, n. 429), per cui alla sperequazione già esistente tra invalidi civili e invalidi di guerra si è aggiunta quella tra invalidi civili e ciechi civili, cioè si sono venute a determinare incomprensibili diversità di trattamento anche nell'ambito della stessa categoria dei minorati civili.

Onorevoli Colleghi! Approvando la menzionata legge n. 429 del 31 dicembre 1991, il Parlamento ha accolto il principio affermato dai senatori proponenti, in virtù del quale sul piano delle quotidiane esigenze di vita non può non riconoscersi piena identità di bisogni ancorché rimangano diverse le ragioni e le motivazioni dell'intervento pubblico (cfr. atto Senato, della X legislatura, n. 2723).

È indiscutibile che tale principio vale anche per gli invalidi civili che, oltre ad essere invalidi totali, siano costretti a vivere su una sedia a rotelle (perché non deambulanti), ovvero siano incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita (e quindi abbisognevoli di un'assistenza continua).

Ed infatti, in sede di discussione alla Camera dei deputati della proposta di legge n. 5922, che si è concretata nella citata legge n. 429, del 1991, il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Brescia, Saretta, Tagliabue, Artioli e Armellin per estendere agli invalidi civili assoluti gravissimi le disposizioni relative all'adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili (cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari della Camera dei deputati in data 14 novembre 1991, pag. 106).

È pertanto di tutta evidenza che l'estensione proposta risponda a indubbi criteri equitativi in quanto l'indennità di accompagnamento persegue le medesime finalità assistenziali sia per i ciechi civili assoluti, sia per gli invalidi civili affetti da minorazioni gravissime, per cui l'esclusione di questi ultimi dalle nuove norme si pone in contrasto con i princìpi fondamentali, sempre seguiti, che informano l'intero sistema normativo dell'assistenza sociale.

L'estensione è stata, inoltre, pressantemente richiesta dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili nell'ambito dei suoi poteri di rappresentanza giuridica e di tutela dei diritti degli invalidi.

Riteniamo, pertanto, doveroso presentare l'unita proposta di legge, il cui onere finanziario, previsto in lire 300 miliardi relativi all'anno 1991 e in lire 600 miliardi per l'anno 1992, può farsi fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

CALCOLO DELL'ONERE

Anno 1991

Importo aumentato	L. 690.478 mensili
Importo attuale	L. 636.250 mensili
Differenza ...	L. 54.228 mensili

Aventi diritto: 600.000

Onere mensile: L. 600.000 × 54.000	=	L. 32.400.000.000
Per 10 mesi:	=	L. 320.400.000.000

Anno 1992

Importo aumentato	L. 748.063 mensili
Importo attuale	L. 673.130 mensili
Differenza ...	L. 74.933 mensili

Aventi diritto: 650.000

Onere mensile: L. 650.000 × 75.000	=	L. 48.750.000.000
Per 12 mesi:	=	L. 585.000.000.000

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A-*bis*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante ai grandi invalidi di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, si applicano all'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza e accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 900 miliardi, di cui 300 miliardi relativi all'anno 1991 e 600 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

DDL11-1327
Lire 500